SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Miasino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Miasino (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Miasino (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Basilicata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Miasino (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 maggio 1998, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Novara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Miasino (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Basilicata.

Roma, 11 giugno 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A5510

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 1998.

Sospensione della riscossione alla società «Mona Lisa Couture S.a.s.», in Sora, dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 22 luglio 1997 con la quale la società «Mona Lisa Couture S.a.s.», con sede in Sora, ha chiesto, ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte indirette afferente l'anno di imposta 1987, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza

di settembre 1996 per l'importo di L. 33.426.324 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta di sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 33.426.324 dovuto dalla società «Mona Lisa Couture S.a.s.» è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Frosinone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia anche fideiussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Frosinone, per la quotaparte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata in favore della predetta sezione staccata, va prestata nel termine che sarà fissato dalla stessa.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione di carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A5511

DECRETO 24 giugno 1998.

Attivazione degli uffici delle entrate di Velletri, Rieti e Tivoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui è stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;

Ritenuta la necessità di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione degli uffici delle entrate di Rieti, Tivoli e Velletri

1. Gli uffici delle entrate di Velletri, Rieti e Tivoli sono attivati, rispettivamente, il 2, il 7 e il 9 luglio 1998.

2. Contestualmente all'attivazione dei nuovi uffici sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle circoscrizioni dei predetti uffici delle entrate. Sono altresì soppressi, alla data di attivazione dell'uffico delle entrate di Rieti, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della Direzione regionale delle entrate aventi sede in quella località.

3. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate di Velletri e Tivoli il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma e la locale

sezione staccata della direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito provinciale non ricompreso nelle circoscrizioni dei predetti uffici delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A5551

DECRETO 3 giugno 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ozieri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note prot. n. 1288 del 12 maggio 1998 e n. 1392 del 26 maggio 1998 con le quali l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ozieri ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 25 maggio 1998 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente compententi, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ozieri è accertato nel giorno 25 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 giugno 1998

Il direttore regionale: DI IORIO

98A5515

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 giugno 1998.

Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, in Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, con sede Rovigo;

Vista la delibera del 16 dicembre 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 e 20 (Norma transitoria) dello statuto, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 21 dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 e 20 (Norma transitoria) dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, con sede in Rovigo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 21 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 3.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere azioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie. È consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni di minoranza in imprese bancarie e finanziarie, ovvero operanti in settori diversi purché strumentali al conseguimento delle proprie finalità.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo;

b) eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinate a patrimonio;

c) proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione. Una quota, non inferiore al 10% del rendimento annuo degli investimenti finanziari, deve essere accantonata ad apposito fondo di riserva finalizzato alla tutela dell'integrità del patrimonio della fondazione

La Fondazione provvede ad erogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «legge-quadro sul volontariato», una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e delle rendite, di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, ai fondi speciali presso le regioni per le organizzazioni di volontariato.

Art. 6.

Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria, è ora rappresentato dai proventi derivanti dalla cessione di tali quote, nonché da eventuali cespiti e attività diverse. Esso s'incrementa per effetto di: accantonamenti a riserva di qualunque specie; liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

Art. 7.

Sono organi della Fondazione:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il collegio dei sindaci.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione e composto da cinque consiglieri. I consiglieri sono nominati:

a) due dall'amministrazione comunale di Rovigo, di cui uno scelto nel mondo della cultura;

b) due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Rovigo;

c) uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa. I consiglieri devono risiedere nella provincia di Rovigo e devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, scientifico, culturale e delle professioni liberali o nei settori in cui si svolge attività istituzionale dell'ente. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Ai membri del consiglio di amministrazione si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, ferma restando in ogni caso l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 2392 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Decade altresì il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio. In tal caso la decadenza è dichiarata con decisione dello stesso consiglio ed il consigliere in questione non può essere rinominato per il quinquennio successivo a quello in cui è stata formulata la dichiarazione di decadenza.

Art. 9.

I consiglieri durano in carica cinque anni dalla nomina e possono essere confermati. Il presidente ed il vice presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri e possono essere confermati. I consiglieri, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori. I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Qualora l'ente preposto non provveda entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della scadenza del mandato del consigliere da sostituire, il consiglio di amministrazione della Fondazione può procedere autonomamente alla nomina.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà delegare poteri di ordinaria amministrazione al presidente, determinando gli atti o categorie di atti delegati. L'organo delegato dovrà dare notizia delle decisioni assunte al consiglio secondo le modalità di questo fissate all'atto dell'attribuzione della delega.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi non delegabili, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei sindaci e gli adempimenti conseguenti per la loro sostituzione;

l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;

l'acquisto o la cessione di partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone o cariche presso società ed enti; la determinazione di patti o accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate dalla Fondazione;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e modalità per le erogazioni annuali di cui alle finalità istituzionali;

la determinazione della misura dell'indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione viene convocato con la frequenza resa necessaria dalla natura o dall'urgenza degli affari da trattare e, comunque, almeno una volta ogni quadrimestre presso la sede della Fondazione o altrove in Italia.

Può essere convocato qualora il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno tre consiglieri o il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno ed essere spediti al domicilio dei consiglieri e dei sindaci per raccomandata o per fax, almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza tali avvisi possono essere spediti, con telegramma, telex o telefax, almeno un giorno libero prima della riunione.

Art. 12.

Per la validità della riunione la necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, l'acquisto o la cessione di partecipazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri in carica. Le adunanze sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci. Il presidente firma i verbali redatti dal segretario, il quale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del consiglio di amministrazione. Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il presidente dispone che si svolgano a scrutinio segreto. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 14.

Il collegio sindacale si compone di tre membri, residenti in provincia di Rovigo, nominati:

a) uno dalla camera di commercio di Rovigo;

b) uno dall'amministrazione comunale di Rovigo;

c) uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai membri del collegio sindacale si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

In materia di incompatibilità e di decadenza dalla carica si applicano le stesse norme previste per i membri del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per il triennio successivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge n. 218 del 1990, dal decreto legislativo n. 356 del 1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, agli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Il presidente viene eletto di triennio in triennio dai membri stessi del collegio sindacale.

Art. 17.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, si avvale dell'opera di un segretario nominato dal consiglio di amministrazione fra persone di competenza e qualificazione professionale specifiche, in relazione alle attività ed agli scopi dell'ente, il consiglio di amministrazione determina le funzioni del segretario specificandone i compiti nell'ambito del coordinamento organizzativo e funzionale dell'attività della Fondazione.

Art. 19.

La Fondazione ha durata illimitata. La Fondazione oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministro del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici derivati dalla applicazione delle disposizioni della legge n. 218/1990, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali. In caso di scioglimento o di liquidazione della Fondazione, la liquidazione dell'ente verrà effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio di amministrazione.

L'eventuale residuo patrimoniale, risultante dal bilancio finale di liquidazione, verrà devoluto per opere di attività sociale a vantaggio del territorio della provincia di Rovigo.

Art. 20.

Norma transitoria

In via transitoria è previsto che la durata del mandato dei consiglieri in carica è di quattro anni e si darà corso a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, con le nomine che verranno effettuate dopo l'approvazione del presente statuto.

Al termine del mandato in corso, la nomina del consigliere finora demandata all'A.C.R.I. verrà effettuata dall'amministrazione comunale di Rovigo.

I sindaci finora nominati dall'A.C.R.I., alla scadenza dei rispettivi mandati saranno nominati uno dall'amministrazione comunale di Rovigo ed uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo.

98A5514

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Gabrium» e «Zenit».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali Gabrium (ditta Dott. A. Torre Farmaceutici S.r.l.), Tonerg (ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco AC.R.A.F. S.p.a.) e Zenit (ditta Pulitzer italiana S.r.l.);

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nell'ambito di un riesame per la valutazione dell'efficacia dei prodotti a base di «pivagabina», nella seduta del 12 maggio 1998, esaminata la relazione della sottocommissione farmacovigilanza, si è espressa per «... l'avvio della procedura di revoca, accompagnato da un provvedimento di sospensione dell'A.I.C., per le specialità medicinali contenenti tale principio attivo in considerazione del rischio connesso con la commercializzazione di prodotti che vantano impropriamente un'efficacia per una indicazione come la depressione, che è talvolta grave al punto da mettere a repentaglio la vita ...»;

Visto il decreto direttoriale n. 805/R.M.9/D206 del 19 giugno 1998 con il quale questa amministrazione, su rinuncia della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., ha adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tonerg»;

Ritenuto che sussistano le condizioni, ai fini della tutela della salute pubblica, per sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali oggetto del presente decreto, in attesa della definizione della procedura di revoca;

Viste le note in pari data con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate l'avvio della procedura di revoca per le specialità medicinali oggetto del presente decreto;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

GABRIUM - in tutte le confezioni autorizzate - ditta dott. A. Torre Farmaceutici S.r.l.;

ZENIT - in tutte le confezioni autorizzate - ditta Pulitzer italiana S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 19 giugno 1998

Il dirigente: PICCININ

98A5516

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 giugno 1998.

Integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio», «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alto Mincio», «Benaco Bresciano», «Bergamasca», «Collina del Milanese», «Montenetto di Brescia», «Provincia di Mantova», «Provincia di Pavia», «Quistello», «Ronchi di Brescia», «Sabbioneta», «Sebino», «Terrazze Retiche di Sondrio» ed approvati i relativi disciplinari di produzione per i vini prodotti nel territorio della regione Lombardia;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Vista la domanda presentata dal Consorzio provinciale tutela vini mantovani intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 5 e 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» - Annesso F, «Quistello» - Annesso H, «Sabbioneta» - Annesso L, approvati con il citato decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e l'integrazione degli articoli 2, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» - Annesso A, approvato con il predetto decreto dirigenziale 18 novembre 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda sopra indicata e le proposte di integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio», «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta» formulate dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relativamente ai pareri e alle proposte sopra citati;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità ai pareri espressi e alle proposte formulate dal sopra citato Comitato alla emanazione di disposizioni integrative di quelle contenute nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica in questione;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di produzione si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo del quinto comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» - Annesso A al decreto dirigenziale 18 novembre 1995 è sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta:

«Il vino ottenuto dai vitigni "Cabernet sauvignon" e "Cabernet franc" da soli o congiuntamente, può essere designato come "Cabernet"; analogamente il vino ottenuto dai vitigni "Riesling (renano)" e "Riesling italico", da soli o congiuntamente, può essere designato come "Riesling".

I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione dei vitigni "Cabernet sauvignon" e "Cabernet franc", "Riesling (renano)" e "Riesling italico", da soli o congiuntamente, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante».

2. In calce al testo dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» - Annesso A al decreto dirigenziale sopra citato, è aggiunto il seguente comma:

«Le uve destinate alla produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" tipologia rosato, devono essere vinificate in bianco».

3. Tra la frase [«Alto Mincio» rosato 10%] e la successiva [«Alto Mincio» passito, secondo la normativa vigente] dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei

vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» - Annesso A al decreto dirigenziale sopra citato, è inserita la seguente frase:

«"Alto Mincio" novello 11%».

Art. 2.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» - Annesso F al decreto dirigenziale 18 novembre 1995 è inserito il seguente comma:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione».

Art. 3.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» - Annesso H al decreto dirigenziale 18 novembre 1995 è inserito il seguente comma:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Quistello" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Quistello" tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione».

Art. 4.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta» - Annesso L al decreto dirigenziale 18 novembre 1995 è inserito il seguente comma:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Sabbioneta" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Sabbioneta" tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A5519

DECRETO 22 giugno 1998.

Modificazioni alle modalità per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1993, n. 569, recante regolamento di esecuzione della legge 28 novembre 1992, n. 468;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 1997, n. 204, contenente disposizioni urgenti in materia di quote latte;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'art. 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, concernente misure urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 10, della citata legge che prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e le altre modalità di applicazione;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, concernente «modifiche alla normativa in materia di accertamento sulla produzione lattiera»;

Ritenuto necessario modificare ed integrare il decreto ministeriale 17 febbraio 1998 recante «modalità per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera», ai sensi dell'art. 2, comma 10, della citata legge n. 5/1998 al fine di semplificare le modalità di istruttoria delle istanze di riesame;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 9 giugno 1998:

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni provvedono all'istruttoria dei ricorsi di riesame, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, in contraddittorio con i produttori, con le modalità di seguito specificate:

a) *Modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme dichiarate apocrife.*

In sede di contraddittorio, qualora il produttore o l'acquirente confermino i dati contenuti nei modelli L1, validandoli con la propria firma, verranno definitivamente assunti come validi i dati dichiarati nei modelli L1, fatta salva la verifica da parte dell'organismo di riesame della insussistenza di altre anomalie.

b) *Modelli L1 senza indicazione del numero dei capi o con indicazione di capi «zero».*

In sede di contraddittorio, il produttore può indicare il numero di capi omessi nel modello L1. Gli organismi di riesame assumono tale dato ai fini dell'accertamento della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, purché compatibile con l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998.

In assenza di rilevazione ASL, l'accertamento, in sede di contraddittorio, della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento viene effettuato sulla base della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, o di ogni altra documentazione probatoria ritenuta utile dagli organismi di riesame, fatta salva la verifica da parte degli stessi della insussistenza di altre anomalie.

c) *Modelli L1 con produzione incompatibile con la consistenza zootecnica.*

In sede di contraddittorio il produttore può rettificare il numero di capi precedentemente indicati nel modello L1. Gli organismi di riesame assumono tale dato ai fini dell'accertamento della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, purché compatibile con l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, fatta salva la verifica da parte dell'organismo di riesame della insussistenza di altre anomalie.

In assenza di rilevazione ASL, l'accertamento, in sede di contraddittorio, della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento viene effettuato sulla base della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, o di ogni altra documentazione probatoria ritenuta utile dagli organismi di riesame, fatta salva la verifica da parte degli stessi della insussistenza di altre anomalie.

d) *Modelli L1 di aziende agricole destinatarie di premi per vacche nutrici.*

In sede di contraddittorio, qualora risulti che la somma del numero di capi indicati nel modello L1 e di quello dei capi ammessi al premio per vacche nutrici sia minore o uguale rispetto al numero di capi rilevato dalla ASL, gli organismi di riesame assumono il numero di capi dichiarato nel modello L1 ai fini dell'accertamento della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, fatta salva la verifica da parte dell'organismo di riesame della insussistenza di altre anomalie.

In assenza di rilevazione ASL, l'accertamento, in sede di contraddittorio, della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento viene effettuato sulla base della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, o di ogni altra documentazione probatoria ritenuta utile dagli organismi di riesame, fatta salva la verifica da parte degli stessi della insussistenza di altre anomalie.

2. Le decisioni degli organismi di riesame in esito ai ricorsi dell'art. 2, comma 6, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, sono immediatamente esecutivi, purché assunte nel rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182.

Art. 2.

1. I ricorsi di riesame si intendono tempestivamente presentati entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 2, comma 5, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, ove spediti per posta, ovvero presentati direttamente alla regione competente, entro tale termine.

2. L'AIMA comunica attraverso il sistema informativo, sulla base delle ricevute di ritorno, la data di recapito di ciascuna comunicazione inviata; le regioni, attraverso il medesimo sistema informativo, registrano la data di ricezione di ciascun ricorso di riesame, verificandone il rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 gennaio 1998, n. 5.

Art. 3.

1. Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, gli organismi di riesame di cui al comma 3, art. 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, tengono conto esclusivamente dei contratti di terra con quota o di sola quota con validità non successiva al 1° aprile 1997, già validati dalle regioni, previo riscontro della disponibilità di quota del cedente attraverso la banca dati AIMA.

Art. 4.

1. Il presente decreto integra le disposizioni del decreto ministeriale 17 febbraio 1998. Per tutte le fattispecie e casistiche non elencate all'art. 1, comma 1, del presente decreto, gli organismi di riesame procedono alla valutazione della documentazione elencata all'art. 4 del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, presentata a corredo dei ricorsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1998

Il Ministro: PINTO

98A5520

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 marzo 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 luglio 1994 recante: «Disciplina della garanzia fidejussoria per le attività di scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi, adottati a Barcellona il 16 febbraio 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento assunta in data 26 luglio 1978;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1994, recante le norme per le attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1996 con il quale viene data attuazione alla disciplina degli scarichi nelle acque del mare effettuati mediante natanti di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Rilevato che, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con «reale e valida cauzione», con fidejussione bancaria, ovvero con polizza fidejussoria assicurativa;

Considerata la necessità di garantire una copertura finanziaria ai rischi connessi con le attività di scarico in mare dei rifiuti provenienti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, con il trasporto a terra tramite natante o condutture dei detriti e fanghi e degli stessi idrocarburi, delle acque di sentina e altri materiali prodotti e raccolti in piattaforma e con tutte le operazioni connesse con la suddetta attività;

Ravvisata la necessità di stabilire l'importo di un'unica garanzia finanziaria a copertura di tutta l'attività svolta nel territorio nazionale dall'operatore;

Decreta:

Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 28 luglio 1994

1. Nel decreto ministeriale del 28 luglio 1994, all'art. 4 dell'allegato *A* sono soppresse le lettere *b)* e *d).*

Art. 2.

1. L'attività di scarico in mare, nonché di trasporto via mare dei rifiuti provenienti dalle piattaforme petrolifere è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di eliminazione della fonte inquinante, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta e di tutte le operazioni ad essa connesse.

Art. 3.
Durata e modalità

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'autorizzazione.

2. Qualora sia prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa la stessa deve essere conforme allo schema di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. Per le attività di cui al precedente art. 3 l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nel valore indicato nelle seguenti tabelle:

Idrocarburi gassosi

N. pozzi	Importo
1 - 10	5 miliardi
11 - 25	15 miliardi
26 - 50	30 miliardi
oltre 50	50 miliardi

Idrocarburi liquidi

N. pozzi	Importo
1 - 10	7,5 miliardi
11 - 25	22,5 miliardi
26 - 50	45 miliardi
oltre 50	75 miliardi

Art. 6.

Svincolo

1. Lo svincolo della garanzia sulla attività di perforazione e sulle attività di coltivazione, viene richiesta dal titolare della autorizzazione, dietro presentazione di certificato a firma di un legale rappresentante della società che attesti la fine delle suddette attività. Lo svincolo sarà disposto dall'ammistrazione a seguito di sopralluogo, al fine di verificare l'effettiva conclusione delle attività.

2. Le spese necessarie all'esecuzione del collaudo sono a carico della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1998

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LE SOCIETÀ OPERANTI NEL CAMPO DELLA RICERCA, PROSPEZIONE E COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN MARE.

Premesso:

1) che la società .... con sede in.................... codice fiscale n. .... (in seguito denominata «contraente»), intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di prospezione ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 28 luglio 1994, e successive integrazioni e modifiche, e che tale attività comporta il trasporto a terra, ovvero lo scarico in mare dei rifiuti solidi, fangosi e liquidi provenienti dalla piattaforma di perforazione;

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, le spese di bonifica, nonché l'eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in coseguenza di:

a) tutte le operazioni del fidejussore nelle quali esso ha un interesse in connessione all'esplorazione e sviluppo e produzione di idrocarburi e geotermia;

b) tutte le attività di supporto, sia a terra che a mare, connesse con attività di produzione e sviluppo di qualsiasi tipo, quali, basi operative, eliporti, banchine, impianti di produzione, piattaforme, condutture, sistemi di raccolta, stoccaggio, caricazioni, movimentazione di idrocarburi, acque risultanti da estrazione di idrocarburi, fanghi di perforazione, altri materiali comunque associabili alle operazioni di perforazione e produzione e manutenzione pozzi (workover) liquami oleosi ed acque di sentina prodotti e raccolti sulla piattaforma, scarico di acque risultanti dalla estrazione di idrocarburi in unità geologiche profonde, nonché tutte le infrastrutture ausiliarie;

c) tutti gli eventi che possono interessare le strutture e le attività di competenza o di interesse del contraente, da qualunque causa determinati, o da eventi meteorici ed atti di pirateria.

Ciò premesso:

la società .... (in seguito denominata società) autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento del.. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del...................... e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in .... codice fiscale n. .... con la presente polizza, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile. Si costituisce fidejussore del contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. .... (in seguito denominato «beneficiario»), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di lire italiane ....), secondo quanto previsto per l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni per l'eliminazione della fonte inquinante;

b) operazioni di recupero e smaltimento di detriti e fanghi di perforazione e relative acque di trattamento e/o di lavaggio e di altri rifiuti;

c) ripristino di aree contaminate;

d) risarcimento del danno ambientale, così come stabilito dalla legge 8 luglio 1986, n. 349,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività svolte nel periodo di efficacia dell'autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente.

CONDIZIONI GENERALI

A) *Condizioni che regolano il rapporto tra la società e il beneficiario.*

Art. 1 *(Delimitazione della garanzia).* — La società garantisce al beneficiario, fino a cancorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che il contraente e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al beneficiario stesso per la copertura delle spese necessarie, per operazioni per l'eliminazione della fonte inquinante, operazioni di recupero e smaltimento di detriti e fanghi di perforazione e relative acque di trattamento e/o di lavaggio, ripristino di aree contaminate, risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza di eventi verificatisi nel periodo di efficacia del decreto di autorizzazione del Ministero dell'ambiente, a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso, o da eventi meteorici e di pirateria, rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento delle attività di cui in premessa.

Art. 2 *(Efficacia della garanzia).* — La garanzia presentata con la presente polizza ha efficacia a decorrere dalla data di notifica del decreto autorizzativo del Ministro del'ambiente e per tutta la durata di efficacia dello stesso, più 24 mesi successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione.

Il beneficiario comunicherà tempestivamente alla società ogni provvedimento di sospensione o cancellazione dell'efficacia del decreto di autorizzazione.

Art. 3 *(Durata della garanzia).* — La garanzia ha durata corrispondente al periodo di efficacia del decreto di autorizzazione, pari a quattro anni o inferiore in caso di cessazione anticipata, maggiorato di un ulteriore periodo di 24 mesi, nel corso del quale il beneficiario può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art 2.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora la presente polizza non venga restituita alla società stessa.

Art. 4 *(Pagamento del premio).* — Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte del contraente, nonché eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società ed il contraente, non potranno essere opposti al beneficiario.

Art. 5 *(Oneri fiscali).* — Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della società, fatto salvo quanto disposto in merito alla rivalsa e agli oneri fiscali dalle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il contraente.

Art. 6 *(Avviso di sinistro).* — Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per escussione della garanzia e il contraente non abbia già adempiuto a quanto da lui dovuto, il beneficiano — con richiesta motivata inviata anche al contraente — inviterà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1, fermo restando il limite massimo complessivo dell'importo garantito di lire italiane .... per la copertura delle spese necessarie per le operazioni di bonifica di cui all'art. 1, ossia per i costi:

a) delle operazioni per l'eliminazione della fonte inquinante;

b) delle operazioni di smaltimento di fanghi e detriti di perforazione delle acque di trattamento e/o di lavaggio e delle acque di formazione e/o di processo (acque di strato) delle installazioni off shore e delle aree limitrofe;

c) di ripristino aree contaminate;

d) di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

A i fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 10.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

In questo caso la società si impegna ad emettere immediatamente un nuovo atto assicurativo ad integrazione dell'importo fino al limite massimo previsto dalla presente garanzia.

Art. 7 *(Rinuncia alla preventiva escussione)*. — La società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 8 *(Surrogazione)*. — La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 *(Forma delle comunicazioni alla società)*. — Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 *(Foro competente)*. — In caso di controversia fra la società ed il beneficiario, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

98A5513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 aprile 1998.

Modalità tecnico-contabili per il finanziamento della commissione di vigilanza sui fondi pensione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari ed, in particolare, l'art. 16, concernente, tra l'altro, la istituzione della commissione di vigilanza sui fondi pensione, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Visto il comma 2 del suindicato art. 13 concernente l'autorizzazione di spesa di 5.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1996, per il funzionamento della suindicata commissione di vigilanza;

Visto il comma 39, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, concernente:

l'incremento della spesa per il funzionamento della commissione di vigilanza, di 1.000 milioni per l'anno 1998. e di 5.000 milioni per gli anni successivi;

l'utilizzo, per i suindicati incrementi, del gettito del versamento del contributo di solidarietà, previsto dal comma 1 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

la previsione di modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti obbligati al versamento, in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasferimento dei suindicati incrementi da parte degli enti interessati alla commissione di vigilanza sui fondi pensione;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di corrispondere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione l'incremento di spesa, per l'anno 1998, di 1.000 milioni e, per gli anni successivi, di 5.000 milioni, mediante il corrispondente utilizzo del gettito del versamento del contributo di solidarietà, previsto dal comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 1993, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono tenuti a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale, entro il 30 maggio di ogni anno l'ammontare del rispettivo gettito del predetto contributo di solidarietà, desunto dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 2.

La direzione generale della previdenza e della assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati inerenti l'ammontare del contributo, provvede a comunicare agli enti interessati la rispettiva quota parte di finanziamento che gli enti medesimi devono versare, entro trenta giorni dalla suindicata comunicazione, sul conto corrente intestato alla commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Art. 3.

In caso di mancato versamento entro i termini suindicati si darà luogo alla corresponsione degli interessi moratori, calcolati in base al tasso legale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

98A5512

DECRETO 28 maggio 1998.

Individuazione di soggetti legittimati a promuovere progetti di lavori socialmente utili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 ai sensi del quale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali altri soggetti legittimati a promuovere progetti di lavori socialmente utili;

Vista la nota n. 37057/1160 del 30 dicembre 1997 con la quale il Ministro per le politiche agricole, propone di individuare quali soggetti legittimati a promuovere progetti di lavori socialmente utili i consorzi forestali e le aziende speciali;

Considerato di poter condividere la proposta anzidetta, tenuto conto della possibilità prevista dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che i lavori socialmente utili vengano attivati nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del miglioramento delle rete idrica, della tutela degli assetti idrogeologici, dell'incentivazione dell'agricoltura biologica, della realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche nelle zone montane, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

Decreta:

I consorzi forestali ed aziende speciali costituite ai sensi degli articoli 139 e 156 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1994, n. 97, possono promuovere progetti di lavori socialmente utili previsti dalla legislazione citata nelle premesse.

Roma, 28 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A5521

DECRETO 1° giugno 1998.

Revoca di scioglimento della società cooperativa «Teresa 91».

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto emesso in data 9 dicembre 1997 dal dirigente dello scrivente ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Vista la nota con la quale l'avv. Bruno Chiarantonio informa il servizio politiche del lavoro dell'esistenza di un giudizio pendente d'inanzi al tribunale di Velletri nel quale è parte interessata la cooperativa «Teresa 91»;

Visto il verbale di prima comparizione delle parti dell'8 maggio 1996 nel quale il giudice istruttore autorizza la parte attrice a notificare al servizio politiche del lavoro la pendenza del giudizio;

Ritenuta necessaria la revoca del decreto di scioglimento, per motivi cautelativi, in attesa della definizione del giudizio summenzionato;

Decreta:

La revoca del provvedimento di scioglimento adottato ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato nei confronti della cooperativa «Teresa 91».

Roma, 1° giugno 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A5522

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «La Concordia», in Scampitella.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia a r.l. è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «La Concordia», con sede sociale in Scampitella (Avellino), costituita in data 27 settembre 1979 per rogito notaio Anna Lupi, repertorio n. 916, registro società n. 288 del tribunale di Ariano Irpino (Avellino), B.U.S.C. n. 1176/171847.

Avellino, 1° giugno 1998

Il direttore: D'ARGENIO

98A5523

DECRETO 11 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sud service», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 28 aprile 1998;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro, edilizia «Sud service» con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 20 novembre 1990, repertorio n. 18653, registro società n. 6314, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2134/250950.

Brindisi, 11 giugno 1998

Il direttore: MARZO

98A5524

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 giugno 1998.

Autorizzazione all'Azuritalia assicurazioni S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 894).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e

norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza in data 1° agosto 1997, successivamente integrata e modificata, con la quale la società Azuritalia assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami indicati al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 12 giugno 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Azuritalia assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Azuritalia assicurazioni S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Mirabello n. 2, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami danni indicati al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, incendio ed elementi naturali (esclusi i danni provocati da energia nucleare), Altri danni ai beni (limitatamente al furto), R.C. autoveicoli terrestri, R.C. generale e tutela giudiziaria, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 11, par. 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A5552

PROVVEDIMENTO 24 giugno 1998.

Approvazione della convenzione di parziale trasferimento del portafoglio assicurativo della SIAC assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, alla Navale assicurazioni S.p.a., limitatamente al ramo altri danni ai beni. (Provvedimento n. 895).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 88 del predetto testo unico, recante disposizioni circa il trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione:

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1998, con il quale la SIAC assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è stato nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Bruno Inzitari;

Vista la convenzione stipulata in data 23 giugno 1998, tra il commissario liquidatore della SIAC assicurazioni S.p.a. e la Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, avente per oggetto il trasferimento di portafoglio assicurativo;

Considerato che la Navale assicurazioni S.p.a. è autorizzata all'esercizio del ramo «altri danni ai beni»;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è approvata, nel testo allegato al presente decreto e di cui forma parte integrante, la convenzione stipulata in data 23 giugno 1998 tra il commissario liquidatore della SIAC assicurazioni S.p.a. e la Navale assicurazioni S.p.a. con la quale è trasferito il portafoglio assicurativo relativo al ramo «altri danni ai beni - polizze cavalli e cani e gatti» della SIAC assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa alla Navale assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 giugno 1998

Il presidente. MANGHETTI

CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO ASSICURATIVO

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 del mese di giugno in Milano tra il prof. avv. Bruno Inzitari, quale commissario liquidatore della SIAC assicurazioni S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 20209 del 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1998 (codice fiscale della SIAC assicurazioni S.p.a. in l.c.a. n. 01651520155), domiciliato per la carica in Milano, via Fabio Filzi n. 2 e la Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 16 (codice fiscale n. 00296790380), in persona del dott. Manfredi Zanardi.

Premesso:

che la SIAC assicurazioni S.p.a. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto n. 20209, del 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1998 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. avv. Bruno Inzitari;

che sono intercorse trattative per la cessione del portafoglio ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 449 del 1959;

che la Navale assicurazioni S.p.a. ha manifestato la propria disponibilità ad acquisire il portafoglio relativo alle polizze in essere, non disdettate e sottoposte al termine contrattuale di scadenza (polizze cavalli (01) e cani e gatti (03) della SIAC assicurazioni S.p.a. e quindi di acquisire le suddette polizze alle seguenti condizioni:

a) acquisizione delle polizze in essere, non disdettate e sottoposte al termine contrattuale di scadenza, polizze cavalli (01) e cani e gatti (03), secondo l'elenco che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto, della SIAC assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, per un corrispettivo di L. 9.440.000 pari al 15% del totale del portafoglio (portafoglio che consiste in L. 62.935.555).

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

2) la SIAC assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore prof. avv. Bruno Inzitari, trasferisce alla Navale assicurazioni S.p.a., come sopra rappresentata, il portafoglio della SIAC assicurazioni S.p.a. relativo alle polizze in essere, non disdettate e sottoposte al termine contrattuale di scadenza, cavalli (01) e cani e gatti (03), per le quali la SIAC assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa era autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione;

3) la Navale assicurazioni S.p.a., verserà, a titolo di corrispettivo per il trasferimento del portafoglio di cui alle premesse e all'allegato, di L. 9.440.000 pari al 15% del totale del portafoglio (portafoglio che consiste in L. 62.935.555); la predetta somma sarà versata entro tre giorni dalla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al secondo comma, art. 88 del D.P.R. n. 449 del 1959;

4) il portafoglio relativo alle polizze in essere, non disdettate e sottoposte al termine contrattuale di scadenza di cui all'allegato è quello esistente alla data odierna;

5) a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione della presente convenzione, i rischi inerenti ai contratti di assicurazione ceduti, sono a carico della Navale assicurazioni S.p.a. nei termini previsti dagli articoli 83 e 88 del D.P.R. n. 449/1959;

6) foro competente per ogni controversia è quello di Milano;

7) per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia;

8) le spese di registrazione, sono a carico della Navale assicurazioni S.p.a.

Per la SIAC assicurazioni S.p.a.
Il commissario liquidatore: avv. Bruno Inzitari

Per la Navale assicurazioni S.p.a.
dott. Manfredi Zanardi

98A5553

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

DECRETO DIRETTORIALE 8 giugno 1998.

Modificazioni al regolamento dell'amministrazione e contabilità.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7, 8;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 febbraio 1998;

Vista la delibera n. 78/1998 del Consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Brera, adottata nella seduta del 10 marzo 1998;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 maggio 1998, prot. n. 670;

Decreta:

L'intestazione dell'art. 50 del regolamento amministrativo dell'Osservatorio di Brera - Milano è modificata in: «Spese per il personale e per gli organi dell'ente»; il testo del medesimo articolo è il seguente:

1. Il pagamento di stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura previsti da norme contrattuali è disposto dal direttore.

2. Il pagamento di indennità accessorie, compensi per lavoro straordinario, indennità di incentivazione, compensi connessi a prestazioni per conto terzi, è disposto dal direttore, nel rispetto delle norme specifiche e degli accordi in sede sindacale, nell'ambito di criteri o piani di massima deliberati dal Consiglio direttivo.

3. Su delibera del Consiglio direttivo possono essere istituiti servizi di mensa, servizi sociali e fondi assistenziali, diretti al personale. Il Consiglio direttivo emana i relativi regolamenti di fruizione e delibera l'ammontare della spesa annua.

4. Il Consiglio direttivo determina le indennità di funzione relative agli organi dell'osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi.

Milano, 8 giugno 1998

Il direttore: CHINCARINI

98A5525

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 giugno 1998, n. **167/E.**

Decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174. Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995.

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici I.V.A.

e, per conoscenza:

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla Banca d'Italia

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Alla regione siciliana - Assessorato bilancio e finanze

Al segretariato generale

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alle Poste italiane S.p.a.

Alla So.Ge.I. S.p.a.

Al C.O.N.I.

Alla S.N.A.I. - Sindacato nazionale agenzie ippiche

Alla SNAI - Servizi spazio gioco S.r.l.

Alla U.N.A.S.

Alla SISAL sport Italia

Alla S.P.A.T.I. S.r.l.

Premessa.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 5 giugno 1998, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

Il provvedimento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extra-europea riguardanti gli sport olimpici.

Tale decreto ministeriale è entrato in vigore il 20 giugno 1998.

L'art. 2 del citato decreto ministeriale stabilisce che il C.O.N.I. può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società e altri enti con idonei e comprovati requisiti.

L'art. 39 dispone poi che, nelle more dell'effettuazione delle predette gare, l'accettazione delle scommesse in parola viene effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Detto art. 39 precisa, altresì, che in tale ipotesi il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, su richiesta del C.O.N.I., che è stata effettuata con nota n. 773 del 5 maggio 1998.

Con decreto direttoriale del 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 111 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998, è stata approvata la convenzione-tipo che accede alle concessioni stipulate dal C.O.N.I. con i soggetti incaricati dell'esercizio delle scommesse.

1. *Soggetti passivi dell'imposta unica.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 174 del 1998, il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse è considerato «gestore» e quindi tenuto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, al versamento dell'imposta unica.

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare, in duplice copia, anche in via telematica, all'ufficio competente la dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto direttoriale del 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 111 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998, e a prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

Il predetto ufficio, a comprova dell'avvenuta presentazione, restituisce un esemplare della dichiarazione debitamente vistato e datato.

I concessionari per l'esercizio delle scommesse sportive sono tenuti ad adottare strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale del 19 giugno 1998, pubblicato nel predetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

2. *Certificazione delle operazioni di scommesse relative alle gare sportive.*

Le scommesse accettate, anche a quota fissa, sono certificate dalle ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa, emesse dal sistema centrale di accettazione sulla base dei dati trasmessi in tempo reale dai concessionari.

I dati che devono essere riportati nelle ricevute sono stati stabiliti con il menzionato decreto direttoriale del 19 giugno 1998 di approvazione delle specifiche tecniche.

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente norme regolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi ai fini I.V.A., all'art. 2, comma 1, nell'elencare le operazioni non soggette a tale certificazione indica, com'è noto, alla lettera *h)*, le attività di scommesse soggette all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto scommessa di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

L'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sottopone l'accettazione delle scommesse sportive all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5%.

Ciò premesso e considerato che tali scommesse sono certificate dalle ricevute emesse dal sistema centrale si deve ritenere che allo stato, per le operazioni in discorso continua ad applicarsi il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1966, ai fini dell'esonero da ulteriori obblighi di certificazione.

È appena il caso di osservare che la presentazione della ricevuta della scommessa vale come forma di richiesta di rimborso o di pagamento della vincita.

3. *Liquidazione dell'imposta.*

La liquidazione dell'imposta unica sulle scommesse relative alle gare sportive è effettuata dal sistema centrale il quale provvede, alla chiusura di ogni giornata di gara, alla stampa del prospetto di liquidazione, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte e accettate.

Il predetto documento, con allegate le ricevute annullate, quelle rimborsate, l'elenco delle ricevute non rimborsate, con indicato a fianco di ciascuna l'importo versato al C.O.N.I., nonché di quelle pagate per vincite, deve essere conservato a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Su richiesta del contribuente è ammesso l'impiego di sistemi fotografici o ottici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria.

Le scritture contabili, la documentazione relativa alla gestione delle scommesse e ai versamenti dell'imposta possono essere conservati o tenuti anche presso soggetti abilitati, previa comunicazione all'ufficio competente: ufficio delle entrate (o, se non istituito, ufficio I.V.A.).

4. *Versamento dell'imposta.*

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive oggetto delle scommesse hanno avuto luogo. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è applicata una sanzione amministrativa nella misura del 20% degli importi non pagati nel termine prescritto.

A. *Scommesse sportive raccolte nel territorio nazionale, con esclusione della Sicilia.*

Il versamento dell'imposta unica (con aliquota unica del 5%), sulle scommesse relative alle competizioni sportive si effettua sull'apposito conto corrente postale n. 12703013 intestato «Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Imposta unica sulle scommesse sportive organizzate dal C.O.N.I.».

Anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 16 il versamento è effettuato, sul c/c postale di cui sopra, tramite singoli bollettini postali a nome di ciascun soggetto d'imposta, con l'indicazione, nello spazio riservato per la causale del versamento, del proprio codice di concessione.

Le Poste provvedono all'accredito dei versamenti sul citato conto corrente nei tre giorni lavorativi successivi al versamento del contribuente.

Con cadenza quindicinale il Centro unificato automazione di sede (CUAS) delle Poste italiane S.p.a. invia i certificati di accreditamento, le relative liste analitiche e l'estratto conto all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma; lo stesso CUAS, con cadenza decadale, invia alla sezione di tesoreria la «copia conto» secondo le modalità previste dal servizio dei conti correnti.

L'anagrafe tributaria provvederà a verificare la corrispondenza del versamento all'importo risultante dal prospetto di liquidazione segnalando le discordanze riscontrate, all'ufficio territorialmente competente.

In base all'art. 6, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, l'ammontare dell'imposta unica riscossa nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia, è iscritta nel bilancio dello Stato:

per il 40%, al capo V, capitolo 1805, denominato «Quota del 40% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici»;

per il 35%, al capo VI, capitolo 1007, denominato «Quota del 35% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici»;

per il 25%, al capo VIII, capitolo 1213, denominato «Quota del 25% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici».

La sezione di tesoreria di Viterbo, sulla base della predetta «copia conto», emette ogni dieci giorni una quietanza mod. 121 T. con imputazione ai capitoli sopra indicati, che trasmette all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - Roma.

B. *Scommesse sportive raccolte in Sicilia.*

L'imposta unica sugli importi delle scommesse sportive raccolte in Sicilia è attribuita come segue:

alla regione siciliana, il 60% dell'imposta cosi ripartito:

35% sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana

25% sul capitolo 1213 del medesimo bilancio;

allo Stato, il restante 40% secondo la ripartizione per capitoli indicata al punto A del presente paragrafo.

Pertanto nella regione siciliana i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare due distinti versamenti:

uno, per la quota dell'imposta di competenza della regione, sul conto corrente postale n. 20636908 con la seguente intestazione: «Regione Sicilia - Imposta unica scommesse sportive organizzate dal C.O.N.I. - Gestione Banco Sicilia - Palermo» in conto entrata al bilancio regionale con imputazione al capo VI, capitolo 1007, per la quota 35% e al capo VIII, capitolo 1213 per la quota del 25%;

un altro, per la quota di spettanza all'erario (40% dell'ammontare complessivo) sul conto corrente postale n. 12703013 intestato «Tesoreria provinciale di Viterbo - Imposta unica sulle scommesse sportive organizzate dal C.O.N.I.».

5. *Attribuzione dei proventi al C.O.N.I.*

Le quote di prelievo spettanti al C.O.N.I. sull'introito lordo delle scommesse, compresi gli importi delle vincite non riscosse, dei rimborsi non richiesti nei termini e dei resti della totalizzazione (civanzo), saranno versati, al netto dell'imposta unica e del corrispettivo per la raccolta delle scommesse, dai soggetti obbligati secondo le modalità e nei termini stabiliti dal C.O.N.I.

6. *Accertamenti e controlli.*

L'art. 13 del decreto ministeriale n. 174 del 1998 stabilisce che competente per l'accertamento dell'imposta unica è l'ufficio delle entrate (o, se non istituito, l'ufficio I.V.A.) nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle gare sportive.

I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

La Guardia di finanza effettuerà verifiche di massa e controlli a campione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, al fine di accertare l'esatto versamento del tributo e il rispetto delle norme che regolano la materia.

La stessa provvederà poi a trasmettere all'ufficio competente (ufficio delle entrate o, se non attivato, all'ufficio I.V.A.) il verbale delle infrazioni constatate, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel citato decreto ministeriale n. 174 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Sstato.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A5565

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 16 giugno 1998, n. **20/98.**

Ulteriori chiarimenti in merito alla redazione del rendiconto per l'esercizio 1997 ed ai criteri per la formulazione delle tabelle dei parametri gestionali allegate al conto del bilancio.

Ai prefetti della Repubblica

A tutte le province

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali - ROMA

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali - ROMA

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Dipartimento del tesoro - Servizio II - ROMA

Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il tesoro - Divisione normativa e procedurale - ROMA

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - ROMA

Alla Cassa depositi e prestiti - ROMA

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta

Ai commissari del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario - LORO SEDI

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

All'Associazione bancaria italiana

Con circolare FL 19 del 4 giugno 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 giugno 1998, n. 132, sono stati forniti chiarimenti per la redazione da parte degli enti locali del rendiconto per l'esercizio 1997 ed i criteri per la formulazione delle tabelle dei parametri gestionali allegate al conto del bilancio. In particolare al punto 3.2.6. del paragrafo 3 della richiamata circolare, nel dettare i criteri per la redazione dei parametri gestionali, viene affermato che i valori decimali inferiori a 0,5 dovranno essere arrotondati per difetto all'unità, mentre quelli pari o superiori a 0,5 dovranno essere arrotondati per eccesso all'unità. A rettifica di quanto così indicato, l'arrotondamento per difetto o per eccesso dei decimali va effettuato solo nel caso in cui i predetti valori non siano significativi e comunque quando la parte intera del parametro risulti pari o maggiore a 100. Ad esempio, ove il parametro risultante dal rapporto indicato nelle tabelle sia 100,25 detto valore va arrotondato a 100. Nel caso in cui, invece, ad esempio, il parametro derivante dal rapporto sia uguale a 99,99, detto valore deve essere mantenuto tale.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

98A5526

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 22 giugno 1998, n. **900256.**

Programma operativo multiregionale POM «Industria, artigianato e servizi alle imprese». Modificazioni allo schema di garanzia fidejussoria per l'anticipazione del quaranta per cento dell'agevolazione, allegato alla circolare del 29 aprile 1998, n. 900192.

Alle piccole e medie imprese interessate

All'A.B.I.

All'ASS.I.RE.ME

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confartigianato

Alla Confederazione nazionale artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Con riferimento alla circolare del 29 aprile 1998, n. 900192, pubblicata nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 dell'11

maggio 1998, allo schema di garanzia fidejussoria di cui all'allegato 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

al punto 2), le parole: «senza alcun onere di motivazione e di prova» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata»;

al punto 4), primo periodo, le parole: «alla liberazione del/della .... (b) da parte dell'Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione del saldo del contributo allorché è svincolata automaticamente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001»; inoltre il secondo periodo è soppresso;

nelle NOTE la lettera «(e) Fidejussione bancaria o polizza assicurativa.» è soppressa.

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A5527

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in tredicesima seduta comune, mercoledì 1° luglio 1998, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura.

98A5566

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Franco Ruggeri, console onorario della Repubblica del Senegal a Catania.

In data 3 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Laura Morra di Cella, console onorario della Repubblica del Senegal a Torino.

In data 3 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo C. Archiutti, console onorario di Ucraina a Treviso.

98A5535

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aponil»

Estratto decreto N.C.R. n. 186 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: APONIL nella forma e confezione: 28 compresse rivestite 4 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, codice fiscale n. 08998480159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. nello stabilimento sito in San Polo di Torrile, strada Asolana n. 68 (Parma); le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace n. 28, San Prospero s/Secchia (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite 4 mg;

A.I.C. n. 027832043 (in base 10) - 0UKCRC (in base 32);

classe: «A» prezzo: L. 45.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

Una compressa rivestita divisibile contiene:

principio attivo: lacidipina 4,0 mg;

eccipienti: lattosio, povidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicina soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5668

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacipil»

Estratto decreto N.C.R. n. 187 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: LACIPIL nella forma e confezione: 28 compresse rivestite 4 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale n. 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in San Polo di Torrile, strada Asolana n. 68 (Parma); le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace n. 28, San Prospero s/Secchia (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite 4 mg;

A.I.C. n. 027830037 (in base 10) - 0UK9SP (in base 32);

classe: «A»; prezzo: L. 45.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una compressa rivestita divisibile contiene:

principio attivo: lacidipina 4,0 mg;

eccipienti: lattosio, povidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5669

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epicef»

Estratto decreto A.I.C. n. 248 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: EPICEF nelle forme e confezioni: 1 flacone e.v. 1 g + fiala solvente, 1 flacone i.m. 500 mg + fiale solvente, 1 flacone i.m. 1 g + fiale solvente.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, Episcopia (Potenza) - codice fiscale n. 01135800769.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dall'Officina farmaceutica Sancarlo S.p.a. nello stabilimento sito in località S. Palomba, Pomezia (Roma);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone e.v. 1 g + fiala solvente;

A.I.C. n. 033318039 (in base 10) - 0ZST4R (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo L. 20.600, ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 flacone i.m. 500 mg + fiala solvente;

A.I.C. n. 033318027 (in base 10) - 0ZST4C (in base 32);

classe: «A - nota 55» prezzo: L. 9.800, ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1 flacone i.m. 1 g + fiala solvente;

A.I.C. n. 033318015 (in base 10) - 0ZST3Z (in base 32);

classe: «A - nota 55»; prezzo L. 19.400, ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

1 flacone e.v. 1 g + fiala solvente:

il flacone di polvere liofilizzata contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000;

la fiala solvente contiene: principio attivo: sodio bicarbonato mg 100, eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 2,5;

1 flacone i.m. 500 mg + fiala solvente:

il flacone di polvere liofilizzata contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 540,5 pari a cefonicid 500 mg;

la fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato 20 mg, eccipienti: acqua p.p.i. q.b.a. ml 2;

1 flacone i.m. 1 g + fiala solvente:

il flacone di polvere liofilizzata contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000;

la fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato mg 25; eccipienti: acqua p.p.i. q.b.a. ml 2,5.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi — difficili — o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili a «Epicef» e resistenti ai più comuni antibiotici. «Epicef» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni, delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni.

In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di «Epicef» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infenzioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezioni nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di «Epicef» devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di atroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Epicef» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le confezioni i.m. 1 flacone da 500 mg e da 1 g: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del D.Lgs. n. 539/1992);

per la confezione e.v. 1 flacone da 1 g: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in cliniche e case di cura» (art. 9 del D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5676

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Bio New IB+IBD».

Decreto n. 71 del 26 maggio 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario BIO NEW IB+IBD vaccino inattivato, in adiuvante oleoso contro la bronchite infettiva, la malattia di Gumboro e la pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: società Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, e sede amministrativa in Chignolo Po (Pavia) - s.s. 234 per Cremona km 28,2.

Modifiche apportate:

nuova confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione singola da 250 ml (500 dosi), A.I.C. n. 100027022.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: virus lentogene della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE 50, virus della bronchite infettiva, ceppo M41, con titolo, prima della inattivazione, in inferiore a $10^{6,7}$ DIE 50, virus della malattia di Gumboro, ceppo 1/65/PV, con titolo, prima della inattivazione, in inferiore a 10^7 DIE 50;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: la validità ora autorizzata è di 12 mesi.

Tempi di sospensione: nulli.

Confezionamento: la natura del recipiente ora autorizzata è flaconi di vetro tipo II o di polietilene ad alta densità o di polipropilene contenente 250 ml pari a 500 dosi di vaccino.

Revoca: la confezione precedentemente autorizzata (10 flaconi da 500 dosi) è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti della confezione suddetta possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5528

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Bio New EDS+IBD».

Decreto n. 72 del 26 maggio 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario BIO NEW EDS+IBD vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la sindrome del calo di deposizione (EDS'76), la malattia di Gumboro e la pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: società Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Modifiche apportate.

Composizione: la confezione autorizzata è ora la seguente:

principi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE50, virus della sindrome del calo di deposizione (EDS'76), ceppo McFerran 127, con titolo, dopo l'inattivazione, non inferiore a 1.000 UEA, virus della malattia di Gumboro, ceppo 1/65/PV, con titolo, prima della inattivazione, in inferiore a 10^7 DIE50;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezione: la sostituzione della confezione 10 flaconi di vaccino da 250 ml cadauno (5000 dosi) viene ora autorizzata con la confezione 1 flacone da 250 ml (500 dosi), A.I.C. n. 100009024.

Confezionamento: il confezionamento ora autorizzato è: recipiente in vetro-polietilene ad alta densità-polipropilene.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: 12 mesi.

Revoca: la confezione 10 flaconi da 250 ml (5000 dosi), A.I.C. n. 100009012, è revocata su rinuncia della società.

I lotti già prodotti della confezione suddetta possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Sinulox R.T.U. sospensione iniettabile».

Decreto n. 73 del 26 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SINULOX R.T.U. sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità per uso veterinario è ora denominata «Sinulox sospensione iniettabile»;

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:
principi attivi: amoxicillina come amoxicillina triidrato 140 mg, acido clavulanico come potassio clauvulanato 35 mg;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

validità: la validità del prodotto è ora estesa a 24 mesi;

specie di destinazione:

le confezioni - flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100023035 e flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100023047, sono ora destinate ai bovini;

le confezioni - flacone da 10 ml, A.I.C. n. 100023011 e flacone da 40 ml, A.I.C. n. 100023023, sono destinate a cani e gatti.

Tempo di attesa: il tempo di sospensione è ora di:

carne: 14 giorni;

latte: 24 ore.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta presso lo stabilimento Pfizer italiana S.p.a. di Borgo San Michele (Latina).

I lotti già prodotti della confezione flacone da 10 ml, A.I.C. n. 100023011 con la denominazione, la validità e le specie animali in precedenza autorizzate possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Ampixil»

Decreto n. 74 del 26 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario AMPIXIL, ampicillina sale sodico, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e fiscale in Brescia, via Cremona n. 282 - codice fiscale 00291440170.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml iniettabile, A.I.C. n. 102413010;

flacone da 500 ml iniettabile, A.I.C. n. 102413022;

flacone da 2500 ml orale, A.I.C. n. 102413034.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, vitelli e suini.

Indicazioni terapeutiche: tutte le forme sostenute da germi Gram positivi e Gram negativi sensibili all'ampicillina (streptococchi, salmonelle, colibacillosi).

Tempo di attesa:

carni: 96 ore (4 giorni);

latte: 96 ore.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Apralan solubile».

Decreto n. 75 del 26 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario APRALAN SOLUBILE, (apramicina solfato), nella confezione: sacchetto da 1000 g (nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 733 - codice fiscale 00426150488.

Produttore: Vetimex Produktie en Handelsmaatchappij B.V. - Ad Bladel - Olanda.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: sacchetto multistrato in carta, politene a bassa densità e alluminio, da 1000 g, A.I.C. n. 102442023.

Validità:

18 mesi;

28 giorni per la confezione aperta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5532

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Bio Marek R»

Decreto n. 80 del 26 maggio 1998

Prodotto per uso veterinario BIO MAREK R, vaccino congelato, a virus vivi associati a cellule, contro la malattia di Marek dei polli (ceppo CVI-988/Rispens).

Titolare A.I.C.: Società Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Modifiche apportate:

nuove confezioni: fiala da 2000 dosi + flacone di diluente, A.I.C. n. 100305022;

conservante: in sostituzione del conservante «gentamicina solfato» è ora autorizzato il conservante «neomicina solfato» (presente in tracce ≤ mcg 1);

tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono 0 «zero».

I lotti già prodotti della confezione fiala da 1000 dosi + flacone di diluente da 200 ml con il conservante ed i tempi di sospensione in precedenza autorizzati, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5533

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1998 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaio-giugno 1998:

cedola n. 18 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 3,60% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%;

cedola n. 15 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 3,15% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a. - Rolo Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4 punto A del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di aprile e maggio 1998 è risultato pari a 5,62%;

b) per i Bot semestrali, di cui all'art. 4 punto B del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1998, è risultato pari a 4,76%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 5,1898% equivalente al tasso semestrale del 2,5621%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento per eccesso allo 0,05% o multiplo più vicino e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1998, scadenza 1° gennaio 1999, cedola n. 19, un interesse lordo del 2,95% pari ad un rendimento del 2,5813% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto A del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 1998 è risultato pari a 4,9125%;

b) per i Bot semestrali, di cui all'art. 4 punto B del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1998, è risultato pari a 4,9188%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 4,91563% equivalente al tasso semestrale del 2,4283%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1998, scadenza 1° gennaio 1999, cedola n. 16, un interesse lordo del 2,70% pari ad un rendimento del 2,363% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997. I rendimenti dei Bot sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

98A5543

COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BALDISSERO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 le aliquote di imposta e le tariffe di tassa e costo dei servizi a domanda individuale già fissati per il decorso anno finanziario e esplicitati più diffusamente in premessa ai numeri da 1 a 4 e di seguito sinteticamente riepilogati:

imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille rapportato al valore sugli immobili (aliquota fissata a tale misura già dal 1996).

(Omissis)

98A5567

COMUNE DI PISCINA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PISCINA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che per l'anno 1998, saranno vigenti sul territorio comunale, le seguenti aliquote I.C.I.:

4,5 per mille - abitazione principale;

5,5 per mille - abitazione diversa dalla principale;

detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

98A5568

COMUNE DI PONDERANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PONDERANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille.

(Omissis).

98A5569

COMUNE DI VALLORIATE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VALLORIATE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili, che ha ad oggetto: *a)* le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune; *b)* alloggi locati con contratto registrato a soggetti aventi residenza anagrafica nel comune.

(Omissis).

98A5570

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Ozzero (provincia di Milano) adottata il 26 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 259, seconda colonna, del supplemento sopra indicato, dove è scritto: «di determinare in L. *200.000* la detrazione per l'unità abitativa adibita ad abitazione principale.», leggasi: «di determinare in L. *220.000* la detrazione per l'unità abitativa adibita ad abitazione principale.».

98A5571

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 8 0 9 8 *

L. 1.500